



CONSORZIO SERVIZI SOCIALI IN.RE.TE.
(INterventi e RELazioni TErritoriali)
IVREA

**Determinazione del Direttore
n. 110 del 13/03/2026**

**OGGETTO: L. 104/92 E S.M.I. - AGEVOLAZIONI AI DIPENDENTI - CONCESSIONE E
RICOGNIZIONE PERMESSI.**

Il giorno **13/03/2026** nel proprio ufficio,

IL DIRETTORE

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 19 dell'11.12.2025, immediatamente esecutiva, ad oggetto: "Approvazione del Piano programma 2026/2028 e del Bilancio di previsione finanziario 2026/2028.";

VISTA la deliberazione del C.d.A. n. 1 del 28.01.2026 immediatamente esecutiva, ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2026 e Piano della performance 2026-2028.";

VISTA la deliberazione del C.d.A. n. 2 del 28.01.2026 immediatamente esecutiva, ad oggetto: "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028.";

VISTO il D.Lgs 267/2000;

VISTA la L.R. 1/2004;

A D O T T A

la seguente determinazione.

IL DIRETTORE

VISTO l'art. 33 della "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" n. 104/92 e s.m.i. ed in particolare:

- il comma 3 ai sensi del quale: *“Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'art. 1, co. 20, L. 76/2016, convivente di fatto ai sensi dell'art. 1, co. 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità. Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro. Il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone con disabilità in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o della parte di un'unione civile di cui all'art. 1, co. 20, L. 76/2016, o del convivente di fatto ai sensi dell'art. 1, co. 36, della medesima legge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.”;*
- il comma 3-bis, che prevede che *“Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito.”;*
- il comma 6 che stabilisce che i lavoratori disabili, in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità art. 3 co. 3 L. 104/92, possono richiedere alternativamente due ore di permesso giornaliero oppure tre giorni di permesso mensile anche frazionabile in ore;

ATTESO CHE la L. 104/92 al comma 7 dell'art. 33 prevede che le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità;

VISTO il CCNL comparto Funzioni Locali 2016-2018 che, all'art. 33, disciplina la fruibilità dei permessi per un totale di tre giorni mensili per ciascun individuo con disabilità in situazione di gravità, utilizzabili anche in frazioni orarie, nel limite massimo di 18 ore mensili per ciascun individuo con disabilità in situazione di gravità;

VISTA la Circolare INPDAP - Direzione Centrale Personale Ufficio IV - 10 luglio 2000, n. 34, punto 7 "Dipendenti portatori di handicap grave", la quale ribadisce che questi possano usufruire alternativamente di tre giorni di permesso mensile o di due ore giornaliere;

DATO ATTO CHE per la concessione dei benefici è indispensabile che la persona in situazione di disabilità grave non sia ricoverata a tempo pieno (inteso per le intere 24 ore presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa), ad eccezione dei seguenti casi previsti dalla circolare INPS n. 32 del 06.03.2012:

- interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del familiare in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente

certificate;

- ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine;
- ricovero a tempo pieno di un disabile in condizione di gravità (non necessariamente minore) per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura ospedaliera il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare;

VISTA altresì la circolare INPS n.10/2015, che ha introdotto importanti modifiche in materia di visite sanitarie di revisione a seguito delle intervenute modificazioni legislative della L.114/2014 e nella fattispecie:

- nel caso in cui nel verbale di invalidità sia prevista una data di rivedibilità si conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura anche dopo la scadenza del verbale;
- viene inoltre definita la competenza esclusiva dell'INPS nella convocazione a visita nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità;

PRESO ATTO che le proroghe dei permessi in oggetto per l'anno 2026 sono state richieste dai seguenti dipendenti: [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] per assistenza a persona con handicap;

CONSTATATO CHE la dipendente [REDACTED] ha presentato due ulteriori nuove istanze per n.2 persone con disabilità;

CONSIDERATO CHE, ai sensi della circolare INPS n. 32 del 06.03.2012, qualora la persona in situazione di disabilità grave sia ricoverata a tempo pieno e si verifichi l'interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del familiare in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate, il dipendente cui è concesso il beneficio dovrà produrre apposita giustificazione;

ATTESO CHE una delle nuove istanze presentate dalla dipendente [REDACTED] non può essere accolta per mancanza di requisiti;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e riportate,

DI PRENDERE ATTO della prosecuzione dei permessi di cui all'oggetto per l'anno 2026 per i dipendenti: [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] per assistenza a persona con handicap con connotazione di gravità art. 3 co. 3 L. 104/92;

DI CONCEDERE alla dipendente [REDACTED], come disposto dalla "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" n. 104/92 e s.m.i., n. 3 giorni mensili di permesso coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap non sia ricoverata a tempo pieno, ad eccezione dei casi previsti dalla circolare INPS n. 32 del 06.03.2012 per l'anno 2026 relativamente alla persona con disabilità [REDACTED];

DI PRECISARE che:

- i permessi per assistenza ammontano ad un totale di tre giorni mensili per ciascun individuo con disabilità in situazione di gravità, utilizzabili anche in frazioni orarie, nel limite massimo di 18 ore mensili per ciascun individuo con disabilità in situazione di gravità, come disposto dalla sopra citata L. 104/92 e s.m.i.;
- ai sensi della circolare INPS n. 32 del 06.03.2012, qualora la persona in situazione di disabilità grave sia ricoverata a tempo pieno e si verifichi l'interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del familiare in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate, il dipendente cui è concesso il beneficio dovrà produrre apposita giustificazione, al fine di verificare la corretta fruizione del permesso;
- i permessi per lavoratore disabile sono pari a due ore giornaliere, oppure tre giorni di permesso mensile anche frazionabile a ore;

DI DISPORRE CHE:

- ai sensi della L.104/92 comma 3-bis dell'art.33, il lavoratore attesti con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito residente in Comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore;
- tali permessi siano concessi ai dipendenti fino a decadenza dei presupposti per l'utilizzo;
- i suddetti permessi saranno oggetto di rilevazione da parte dell'Ente quale adempimento della Banca dati PerlaPa – Monitoraggio L. 104/92 e s.m.i.;

DI DARE ATTO che tale determinazione non comporta alcun impegno di spesa per il Consorzio;

DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013.

IL DIRETTORE

Dott.ssa MERLO PATRIZIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)